



EDIFICIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN TECNOLOGIE INNOVATIVE - PIETRALATA - ROMA



Capitolato speciale d'appalto - Amministrativo

Marzo 2023



Sommario

DEFINIZIONI	5
CAPO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO	7
Art.1 Oggetto dell'appalto	7
Art.2 Ammontare dell'appalto	9
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto	10
Art.4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	11
Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	12
Art.6 Affidamento e contratto	16
CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	17
Art.7 Osservanza del Capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge	17
Art.8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	17
Art.9 Documenti che fanno parte del contratto	18
Art.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	19
Art.11 Fallimento dell'Appaltatore	20
Art.12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	20
Art.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	21
Art.14 Convenzioni in materia di valuta e termini	23
CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE	23
Art.15 Cauzione provvisoria	23
Art.16 Cauzione definitiva	23
Art.17 Riduzione delle garanzie	24
Art.18 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	26
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	28
Art.19 Consegna e inizio dei lavori	28
Art.20 Termini per l'ultimazione dei lavori	29
Art.21 Sospensioni e Proroghe	29
Art.22 Penali	29
Art.23 Danni di forza maggiore	30
Art.24 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	31
Art.25 Inderogabilità dei termini di esecuzione	32



Art.26 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	33
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	34
Art.27 Anticipazione del prezzo.....	34
Art.28 Pagamenti in acconto.....	34
Art.29 Pagamenti a saldo	36
Art.30 Fatturazione	37
Art.31 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	38
Art.32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	38
Art.33 Anticipazione del pagamento di materiali.....	38
Art.34 Cessione del contratto e cessione dei crediti	39
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	39
Art.35 Lavori a corpo.....	39
Art.36 Eventuali lavori a misura.....	40
Art.37 Contabilizzazione dei costi della sicurezza.....	40
Art.38 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	41
Art.39 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.....	41
Art.40 Lavori eventuali non previsti.....	42
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	42
Art.41 Variazione dei lavori	42
Art.42 Varianti per errori od omissioni progettuali	44
Art.43 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	45
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	45
Art.44 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	45
Art.45 Norme di sicurezza generali.....	47
Art.46 Sicurezza sul luogo di lavoro	47
Art.47 Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)	48
Art.48 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	48
Art.49 Piano operativo di sicurezza	49
Art.50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	49
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	50
Art.51 Subappalto.....	50
Art.52 Responsabilità in materia di subappalto	54



Art.53 Pagamento dei subappaltatori	55
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	57
Art.54 Contestazioni sugli aspetti tecnici	57
Art.55 Gestione delle riserve.....	58
Art.56 Collegio consultivo tecnico, accordo bonario e transazione	59
Art.57 Definizione delle controversie	62
Art.58 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	62
ART.59 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	64
ART.60 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	65
ART.61 RECESSO DAL CONTRATTO	69
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	69
ART.62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	69
ART.63 TERMINI PER IL COLLAUDO	70
ART.64 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	71
CAPO 12 - NORME FINALI	71
ART.65 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	71
ART.66 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	76
Art.67 Conformità agli standard sociali	77
Art.68 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	78
Art.69 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	79
Art.70 Terre e rocce da scavo	79
Art.71 Custodia del cantiere.....	80
Art.72 Cartello di cantiere	80
Art.73 Casi particolari di penali.....	80
Art.74 Tracciabilità dei pagamenti.....	81
Art.75 Disciplina antimafia.....	82
Art.76 Spese contrattuali, imposte, tasse	82



DEFINIZIONI

- 1) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);
 - c) **D.M. n. 49 del 2018**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I e al Titolo II;
 - d) **D.M. n. 248 del 2016**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del Codice);
 - e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - f) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - b) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice, che si è aggiudicato il contratto;
 - c) **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, co.



- 1, del Codice;
- d) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, co. 3 e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice;
 - e) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, co. 4, del Codice;
 - f) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84, co. 1, del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - g) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, co. 1, lettera h) e 96, co. 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) **Costo della manodopera** (anche **CM**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 95, co. 10, e 97, co. 5, lettera d), del Codice, nonché all'art. 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'art. 23, co. 16, del Codice;
 - j) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche **OSA**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, co. 10, e 97, co. 5, lettera c), del Codice, nonché all'art. 26, co. 3, quinto periodo e co. 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - k) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, co. 16, ultimo periodo, e 97, co. 6, secondo periodo, del Codice, nonché all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del



Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

- l) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, co. 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Documentazione di gara**: si intendono il bando di gara di cui all'art. 71 del Codice, il Disciplinare di gara e i relativi allegati.

CAPO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

- 1) L'intervento è così individuato:

- a) Parte obbligatoria di cui alla seguente denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN TECNOLOGIE INNOVATIVE - PIETRALATA - ROMA"

Descrizione sommaria della parte obbligatoria:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la realizzazione dell'edificio per l'alta formazione in tecnologie innovative costituito da aule e servizi correlati per gli studenti universitari. Il nuovo Centro di Biotecnologie mediche e farmaceutiche e di tecnologie avanzate di Sapienza ospiterà strutture didattiche e di ricerca, strutture di accoglienza per visiting professor e ricercatori, strutture per la ristorazione e piccoli spazi per il commercio a gestione privata, in un volume di 5 piani fuori terra, che sovrasta due piani di parcheggi e locali tecnici sotto il livello del suolo.

- b) Parte opzionale ai sensi dell'art. 63, co.5 del Codice di cui alla seguente denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMMERCIALE ADIACENTE ALLO STUDENTATO DISCO LAZIO E/O LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI DUE PIANI INTERRATI DI PARCHEGGIO, DI PROPRIETÀ SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, DELLO STUDENTATO



DISCO LAZIO"

Descrizione sommaria della parte opzionale:

L'esercizio dell'opzione di lavori complementari ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la realizzazione dell'edificio commerciale adiacente allo studentato DiSCo Lazio, che ospiterà piccoli spazi per il commercio in un volume complessivo di 2 piani fuori terra, che sovrasta due piani di parcheggi e locali tecnici sotto il livello del suolo. Inoltre l'esercizio dell'opzione di lavori complementari può avere per oggetto, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la realizzazione dell'edificio commerciale, anche i lavori necessari per il completamento dei due piani interrati di parcheggio dello studentato stesso di proprietà Sapienza Università di Roma. Pertanto le due opzioni potranno essere attivate congiuntamente oppure in maniera indipendente l'una dall'altra.

- 2) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs. 81/08.
- 3) Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed è tenuto a rilevare e fare presenti all'Amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
- 4) Sono compresi nel presente appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.



- 5) Dovranno essere utilizzati materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformemente a quanto richiesto dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n.256 del 23 giugno 2022 (CAM Edilizia).
- 6) Anche ai fini dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara CIG	Codice Unico di Progetto CUP
96829016AE	B88E18000030005

Art.2 Ammontare dell'appalto

- 1) L'importo dell'appalto posto a base di gara relativo alla parte obbligatoria di cui all'art. 1, co. 1, lettera a) del presente Capitolato è definito come segue:

	Descrizione	a corpo (C)	Importo
a	Importo lavori edificio alta formazione	€ 57.220.231,33	€ 57.220.231,33
b	Costi della Sicurezza		€ 1.839.971,33
T	TOTALE (a+b)		€ 59.060.202,66

Tabella 1: importo dei lavori a base di gara

- 2) L'importo della parte opzionale relativa ai lavori complementari di cui all'art. 1, co. 1, lettera b) del presente Capitolato è definito come segue:

	Descrizione	a corpo (C)	Importo
a	Importo presunto dei lavori edificio commerciale	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
b	Costi presunti della Sicurezza di cui al punto a		€ 125.000,00
c	Importo presunto dei lavori completamento parcheggi	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
d	Costi presunti della Sicurezza di cui al punto c		€ 57.500,00
T	TOTALE (a+b+c+d)		€ 3.832.500,00

Tabella 2: importo dei lavori complementari



- 3) Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad euro **62.892.702,66** (oltre IVA di legge) comprensivo dell'importo posto a base di gara pari ad euro 59.060.202,66 (oltre IVA di legge) e dell'importo di euro 3.832.500,00 (oltre IVA di legge) dovuto per l'eventuale esercizio dell'opzione di esecuzione di lavori complementari ai sensi dell'art. 63, co.5 del Codice.
- 4) L'importo a base di gara pari ad euro 59.060.202,66 (diconsi euro cinquantanovemilionesessantamila duecento due/66) di cui alla tabella 1 comprende gli oneri della sicurezza, stimati in euro 1.839.971,33 (diconsi euro un milione ottocentotrentanove mila novecento settantuno/33) non soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di euro 57.220.231,33 (diconsi euro cinquantasettemilioni duecento ventimila duecento trentuno/33), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
- 5) Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto esecutivo a base d'appalto e descritte negli specifici elaborati grafici.
- 6) L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo dei lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere. Per i due suddetti importi andrà aggiunta l'IVA al 10%.
- 7) L'importo relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

- 1) Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera dddd), e art.59, co. 5-bis, del Codice, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- 2) Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto



dall'Appaltatore in sede di gara.

- 3) I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2 del presente Capitolato.
- 1) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art.4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

- 1) Ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice, nonché dell'art. 61, co. 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016 e all'allegato «A» al citato Regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori dell'appalto comprensivi dei lavori opzionali sono così classificati:

Categoria	Declaratoria	Classifica	Importo €	Incidenza %	Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria
OG1	Edifici civili e industriali	VIII	41.772.032,42	66,42	prevalente	si
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	VI	6.065.478,57	9,64	scorporabile	si
OS21	Opere strutturali speciali	III-bis	1.442.836,08	2,29	scorporabile	si
OS03	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	III-bis	1.176.450,16	1,87	scorporabile	si
OS28	Impianti termici e di condizionamento	VI	5.601.709,65	8,91	scorporabile	si
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	VI	6.834.195,78	10,87	SIOS > al 10%	si



Totale	62.892.702,66	100,00
---------------	----------------------	---------------

- Categoria prevalente: OG1;
- Categorie scorporabili e subappaltabili: OS18-A , OS21, OS03, OS28, OS30.

2) Nella tabella seguente sono riportate le categorie relative unicamente ai lavori a base di gara di cui all'art. 1, co. 1, lettera a) del presente Capitolato:

Categori a	Declaratoria	Classific a	Importo €	Incidenz a %	Prevalente o scorporabil e	Qualificazion e obbligatoria
OG1	Edifici civili e industriali	VIII	39.226.565,18	66,42	prevalente	si
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	VI	5.695.865,79	9,64	scorporabile	si
OS21	Opere strutturali speciali	III-bis	1.354.913,81	2,29	scorporabile	si
OS03	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	III-bis	1.104.760,68	1,87	scorporabile	si
OS28	Impianti termici e di condizionamento	VI	5.260.357,61	8,91	scorporabile	si
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	VI	6.417.739,59	10,87	SIOS > al 10%	si
Totale			59.060.202,66	100,00		

Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

- 1) Relativamente ai lavori a base di gara di cui all'art. 1, co. 1, lettera a) del presente Capitolato, i gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, del Regolamento generale, e all'art. 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, sono indicate nella seguente tabella:

Elenco delle categorie omogenee di lavorazione

OPERE A CORPO SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA



N°	Descrizione	Importo €	Incidenza %
1	MOVIMENTI TERRA	2.315.946,72	4,05
2	ONERI DI DISCARICA	4.390.891,25	7,67
3	PALI E TIRANTI	1.309.859,30	2,29
4	OPERE IN C.A.	13.368.817,64	23,36
5	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	5.506.462,98	9,62
6	BONIFICA ORDIGNI BELLCI	100.176,00	0,18
7	MURATURE E TRAMEZZI	2.285.247,68	3,99
8	INTONACI	249.474,96	0,44
9	PARETI IN CARTONGESSO	1.013.804,44	1,77
10	ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO	642.450,16	1,12
11	IMPERMEABILIZZAZIONI	451.764,90	0,79
12	SOTTOFONDI VESPAI E MASSETTI	1.231.264,03	2,15
13	PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI	766.295,02	1,34
14	PAVIMENTAZIONI STRADALI	113.599,61	0,20
15	PAVIMENTAZIONI INTERNE	1.043.814,08	1,82
16	RIVESTIMENTI INTERNI	560.792,06	0,98
17	CONTROSOFFITTI	697.064,77	1,22
18	OPERE DA PITTORE	323.794,26	0,57
19	OPERE A VERDE	38.456,38	0,07
20	INFISSI E VETRATE INTERNE	628.988,76	1,10
21	INFISSI E BARRIERE TAGLIAFUOCO	771.656,22	1,35
22	SANITARI E RUBINETTERIE	142.933,95	0,25
23	ACCESSORI PER BAGNI E FINITURE VARIE	46.863,88	0,08
24	ARREDI FISSI	596.009,33	1,04
25	ASCENSORI E MONTACARICHI	318.021,00	0,56
26	INFISSI E FACCIATE VETRATE	2.641.830,12	4,62
27	TENDAGGI E SCHERMATURE	286.261,49	0,50
28	FACCIATE CONTINUE	1.708.294,83	2,99
29	OPERE DA FABBRO E LATTONIERE	1.311.601,95	2,29
30	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CAVI ELETTRICI	1.552.328,09	2,71
31	IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI	423.124,53	0,74
32	IMPIANTI ELETTRICI GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA E GRUPPI SOCCORRITORI	274.999,21	0,48
33	IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO FORZA MOTRICE	182.737,42	0,32



34	IMPIANTI ELETTRICI CABINA MT/BT	511.137,27	0,89
35	IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI DISPERSIONE, DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	35.262,18	0,06
36	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE NORMALE, DI EMERGENZA E DI SICUREZZA	701.018,50	1,23
37	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	86.116,17	0,15
38	IMPIANTO IDRICO SANITARIO CENTRALE IDRICA	110.923,88	0,19
39	IMPIANTO IDRICO SANITARIO RETE IDRICA	151.397,00	0,26
40	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	3.629,43	0,01
41	IMPIANTO IDRICO SANITARIO RETE ACQUE NERE E GRIGIE	105.742,94	0,18
42	IMPIANTO IDRICO SANITARIO RETE ACQUE METEORICHE	246.214,00	0,43
43	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALE E SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERE	1.387.109,04	2,42
44	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALE UTA	899.982,15	1,57
45	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RETE AEREAULICA	584.299,14	1,02
46	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RETE IDRAULICA	1.531.880,01	2,68
47	IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI E CALORE	89.635,62	0,16
48	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO MANUALE AD IDRANTI	165.097,39	0,29
49	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER	100.678,78	0,18
50	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO CENTRALE	106.442,54	0,19
51	IMPIANTI SPECIALI RIVELAZIONE AUTOMATICA E MANUALE INCENDI	484.614,79	0,85
52	IMPIANTI SPECIALI DI DIFFUSIONE SONORA	215.907,90	0,38
53	IMPIANTI SPECIALI IMPIANTI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	199.866,87	0,35
54	IMPIANTI SPECIALI TV	2.845,61	0,00
55	IMPIANTO BMS	668.204,51	1,17



56	IMPIANTI SPECIALI TVCC	97.609,12	0,17
57	IMPIANTI SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE	145.625,91	0,25
58	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	433.616,08	0,76
59	IMPIANTI MULTIMEDIALI	581.703,60	1,02
60	ASSISTENZE MURARIE E ONERI VARI	278.043,88	0,49
	TOTALE OPERE A CORPO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	57.220.231,33	100,00

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
N°	Descrizione	Importo Categorie (€)
1	Oneri per la sicurezza	€ 1.817.142,14
2	Oneri COVID (rif. PSC pari a 7.609,73 €/mese - ipotesi 3 mesi)	€ 22.829,19
	SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€ 1.839.971,33

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 59.060.202,66
---	------------------------

- 2) L'incidenza della manodopera indicata nella tabella riportata di seguito è stata calcolata ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.26 del 22 maggio 2020:

Quadro di incidenza della manodopera

n°	CATEGORIA DI LAVORO	IMPORTO OPERE	IMPORTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA
1	OPERE EDILI	17.552.262,88	7.020.905,15	40,00%
2	OPERE STRUTTURALI	20.285.315,92	6.491.301,09	32,00%
3	SCAVI E RINTERRI	2.315.946,72	231.594,67	10,00%
4	IMPIANTI Idrici e Idrico - sanitari	1.068.024,42	459.250,50	43,00%
5	IMPIANTI FLUIDOMECCANICI	5.085.436,61	1.525.630,98	30,00%



6	IMPIANTI ELETTRICI	6.204.332,53	2.791.949,64	45,00%
7	IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI	318.021,00	174.911,55	55,00%
	TOTALI	52.829.340,08	18.695.543,59	

Incidenza
media

35,39%

Nota: nel quadro sopra riportato non sono contemplati:

gli oneri di scarica pari a:

€ 4.390.891,25

gli oneri della sicurezza pari a:

€ 1.817.142,14

gli oneri COVID (rif. PSC pari a 7.609,73 €/mese - ipotesi 3 mesi)

€ 22.829,19

Art.6 Affidamento e contratto

- 1) Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Appaltatore, purché giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'Appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
- 2) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, ovvero mediante scrittura privata, qualora per particolari esigenze non fosse possibile la stipula in presenza. Il Capitolato e i computi metrici estimativi fanno parte integrante del contratto.



CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art.7 Osservanza del Capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge

- 1) L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.
- 2) L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
- 3) Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e ss.mm.ii. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art.8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2) Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.



- 3) Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - Capitolato speciale - elenco prezzi - disegni.
- 4) Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi.
- 5) In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 6) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 7) Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tali forme organizzative.
- 8) Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
- 9) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 10) Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art.9 Documenti che fanno parte del contratto

- 1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato speciale;



- b) il Capitolato generale;
 - c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché i progetti degli arredi come riportati nell'elenco elaborati;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) il computo metrico estimativo, ai sensi art. 22 del decreto correttivo 56/2017 che tuttavia: per la parte a corpo non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'art. 59, co. 5-bis, secondo periodo, del Codice nonché dell'art. 35 del presente Capitolato; per la parte a misura è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari, mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'art. 59, co. 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice nonché dell'art. 36 del presente Capitolato.
- 2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
 - e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
 - f) D.M. 17.01.21018 e CIRCOLARE 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.
- 3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) l'analisi dei prezzi unitari;
 - b) l'analisi dei prezzi a corpo;
 - c) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale.

Art.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1) La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



2) In particolare l'Appaltatore accetta:

- a) che il tempo stabilito per dare ultimate le opere è quello indicato all'art. 20;
- b) che nel prezzo dell'appalto è inclusa la redazione di tutti gli elaborati grafici "*as built*" (schemi, planimetrie, particolari costruttivi etc...) relativi alle opere civili e impiantistiche realizzate che verranno consegnati alla Stazione Appaltante al termine dei lavori. Qualora l'Appaltatore abbia indicato nella propria offerta tecnica la redazione degli "*as built*" in BIM questi verranno parimenti consegnati al termine delle prestazioni. Il modello BIM dovrà essere consegnato su supporto informatizzato sia in formato nativo, sia in formato neutro e interoperabile *.ifc dopo l'ultimazione delle prestazioni. Si specifica che alla consegna del modello BIM dell'*as built* la proprietà dello stesso si intende trasferita in via esclusiva alla Stazione Appaltante;
- c) di assumere gli oneri e gli obblighi relativi alla predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria, necessari per l'istruzione e l'espletamento delle pratiche comunque denominate presso gli enti preposti al controllo (Comune, Genio Civile, VV.F., etc....);
- d) di assumere altresì tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Art.11 Fallimento dell'Appaltatore

- 1) In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice.
- 2) Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art.12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1) L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2) L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.



- 3) Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4) L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5) Ogni variazione del domicilio di cui al co. 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al co. 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2) Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni delle norme



UNI, CNR, CEI e le NTC, nonché le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

- 3) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.lgs. n. 106 del 2017.
- 4) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 5) L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
- 6) Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 7) L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- 8) L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
- 9) L'Appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
- 10) La DL o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto



a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie. Le verifiche potranno riguardare i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

- 11) La Stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'Appaltatore, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, all'Appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
- 12) Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, è effettuato in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla DL e dall'Appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

Art.14 Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.15 Cauzione provvisoria

- 1) Si rimanda al Disciplinare di gara.

Art.16 Cauzione definitiva

- 1) Prima della data di stipula del Contratto o, se precedente, della data del verbale di consegna, l'Appaltatore deve costituire Garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, co.2 e 3 del Codice, nella misura ivi prevista, in relazione al ribasso formulato in sede di gara. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e



cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

- 2) La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Appaltatore per danni superiori al valore garantito.
- 3) La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3, del Codice e deve prevedere espressamente:
 - la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
 - la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
 - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 4) La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.
- 5) L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
- 6) L'Appaltatore è avvertito tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 7) L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato reintegro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
- 8) La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103, co. 5 del Codice. L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'emissione del certificato di collaudo.
- 9) Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 103 del Codice.

Art.17 Riduzione delle garanzie

- 1) Ai sensi dell'art. 93, co. 7, come richiamato dall'art. 103, co. 1, del Codice, gli importi delle garanzie, provvisoria e definitiva, sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
 - b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia



stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale;

- c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 2) Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili rispettivamente con le riduzioni di cui alla lettera d) o delle lettere c) e d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 3) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
- 4) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti la riduzione di cui al comma 1, lettera b), è accordata se tutti gli operatori economici sono in possesso della certificazione ivi prevista, le riduzioni di cui al comma 1 lettere c) e d) sono accordate nel caso del possesso della certificazione da parte di una sola associata.
- Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei contratti valgono le medesime disposizioni previste per la cauzione provvisoria nel disciplinare di gara.
- 5) In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera b), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.



- 6) Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
- 7) In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art.18 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1) Ai sensi dell'art. 103, co. 7 del Codice, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per le parti collaudate e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al relativo schema-tipo allegato al D.M. n. 193/2022.
- 3) La polizza assicurativa contro tutti i rischi determinati da qualsiasi causa deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti salvo errori di progettazione, insufficiente progettazione, compresi anche azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), e deve prevedere le seguenti partite assicurate:



SEZIONE A – DANNI ALLE OPERE

Partita 1 – opere e impianti € 59.060.202,66

Partita 3 - COSTI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 1.000.000,00

SEZIONE B – RCT MASSIMALE € 3.000.000

La polizza dovrà coprire, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti danni:

1. a cose o persone durante l'attività di manutenzione straordinaria degli impianti;
 2. delle opere, temporanee e permanenti, o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi i beni della Amministrazione destinati alle opere.
- 4) Inoltre deve essere presentata una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del Contratto.
- La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:
- a) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a terzi da incendio;
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Contraente – che partecipino all'attività oggetto del Contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
 - b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno e di Euro 1.500.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

Per le imprese riunite in RTI verticale:

Le società possono alternativamente:



- presentare una nuova polizza che abbia come assicurato l'RTI aggiudicatario e non la singola azienda;
- la mandataria può presentare la polizza in corso dove tramite appendice si dovrà prevedere quali assicurate aggiunte le società mandanti del RTI

Per le imprese riunite in RTI misto

Le società possono alternativamente:

- presentare una nuova polizza che abbia come assicurato l'RTI aggiudicatario dell'appalto e non la singola azienda
- la mandataria può presentare la polizza in corso dove, tramite appendice, dovrà inserire quali assicurate aggiunte tutte le società mandanti del raggruppamento.
- La mandataria del SUB-RTI verticale presenta la propria polizza dove dovrà inserire come assicurate aggiunte le mandanti del SUB-RTI verticale; e la mandataria o una delle mandanti del SUB-RTI orizzontale presenta la propria polizza con assicurate aggiunte la mandataria e le altre società mandanti con le quali svolge attività in orizzontale.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.19 Consegna e inizio dei lavori

- 1) L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ha inizio in seguito alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbale redatto in duplice copia.
- 2) Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e rivalersi sulla cauzione.
- 3) L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'Appaltatore inizierà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.



- 5) In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art. 107 del Codice.
- 6) È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 8, co. 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, così come modificato dalla L. 108/2021, in deroga all'art. 32 del Codice.

Art.20 Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 840 (ottocento quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitiva dei lavori.
- 2) Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 3) L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 4) Il termine per ultimare i lavori di cui al presente articolo può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente Capitolato.

Art.21 Sospensioni e Proroghe

- 1) In merito alla disciplina della sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica si rimanda a quanto previsto all'art. 107 del Codice, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 in deroga all'art.107 del Codice dei Contratti.
- 2) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Art.22 Penali

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per



ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori.

- 2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle tempistiche del programma esecutivo dei lavori per ogni lavorazione.
- 3) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
- 4) La penale di cui al co. 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al co. 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 6) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.
- 7) L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Art.23 Danni di forza maggiore

- 1) L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti indicati all'art.65, comma 2 del presente Capitolato.
- 2) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro due giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.



- 3) L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- 4) Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso;
- 5) Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.24 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

- 1) Ai sensi dell'art.1, co. 1 lettera f del D.M. 49/2018, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici



- servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto da CSE, in ottemperanza all'art. 92, co.1, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
- 4) Ai sensi dell'art. 43, co. 4, del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art.25 Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli



- impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all'art. 21 del presente Capitolato, per la mancata applicazioni delle penali di cui all'art. 22 del presente Capitolato.

Art.26 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1) L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, fatto salvo quanto previsto all'articolo art. 5 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, fermo restando il pagamento delle



penali.

- 2) La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
- 3) Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 4) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art.22 del presente Capitolato, co. 1), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al co. 2 del presente articolo.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.27 Anticipazione del prezzo

- 1) È prevista l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, co. 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art.28 Pagamenti in acconto

- 1) L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto delle ritenute di cui al successivo comma 3, un importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- 2) Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:



- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che, deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, ai sensi dell'art. 113-bis, co. 1, del Codice, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione degli stessi.
- 3) La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori:
- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30, co. 5 bis del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione del certificato di collaudo;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del progressivo recupero dell'anticipazione contrattuale.
- 4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
- 5) Sull'importo dovuto ai sensi del precedente co. 1 è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35, co. 18 del Codice, nonché le trattenute di cui all'art. 30, co. 5 e 5bis del Codice.
- 6) La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 cod. civ., non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati.
- 7) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 1.
- 8) In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.
- 9) Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'art. 2, co. 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
 - b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia



inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, emesse da agenti alla riscossione, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art.29 Pagamenti a saldo

- 1) La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. 49/2018 entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis del Codice al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, sono subordinati all'esito positivo del collaudo.
- 2) Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 3) L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della fattura deve avvenire contestualmente o, al più tardi, entro sette giorni dall'esito positivo del collaudo.
- 4) L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo co., del codice civile.
- 5) Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, prevista all'art. 103, co. 6 del Codice, che deve essere emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'art. 64 del presente Capitolato;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla relativa scheda tecnica allegata al decreto ministeriale n. 193 del 2022.
- 6) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la



difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuti e accettati.

- 7) L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.30 Fatturazione

- 1) Gli importi dovuti saranno liquidati entro i termini indicati nei precedenti art. 28 e 29 dalla data di ricevimento della relativa fattura in formato elettronico da parte dell'Appaltatore.
- 2) Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Appaltatore si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
- 3) Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- 4) Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP;
- 5) Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015;
- 6) Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, la Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione ai sensi del decreto MEF n. 143/2020;
- 7) I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione.



Art.31 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2) Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- 3) E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; è esclusa la competenza arbitrale.

Art.32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1) Ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del Codice come modificato dall'art. 29 del D.L. 4/2022, per i lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del medesimo art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art.33 Anticipazione del pagamento di materiali

- 1) Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.



Art.34 Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1) È vietata la cessione del contratto, salvo che per le ipotesi previste dall'art.106 del Codice.
- 2) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP e la stessa Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione della stessa.

CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.35 Lavori a corpo

- 1) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della



determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

Art.36 Eventuali lavori a misura

- 1) Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell' art. 42 o art.43 del presente Capitolato, ove inferiore al limite quantitativo ivi previsto, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con **atto di sottomissione "a corpo"**.
- 3) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
- 4) Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art.37 Contabilizzazione dei costi della sicurezza

- 1) La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
- 2) I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sono valutati separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. Sono liquidate secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui all'art.5 del presente Capitolato, intendendosi come eseguita la quota parte



proporzionale a quanto eseguito.

- 3) Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'art. 37 del presente Capitolato, senza applicazione di alcun ribasso.
- 4) I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori, e, per quanto residua, nel conto finale.

Art.38 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art.39 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

- 1) I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
 - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.



I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Art.40 Lavori eventuali non previsti

- 1) Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della DL, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 42 del presente Capitolato speciale.
- 2) Ai sensi dell'art. 106 del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende.
- 3) Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
- 4) Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
- 5) Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
- 6) Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
- 7) I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.41 Variazione dei lavori

- 1) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 2) Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto



quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

- 3) Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4) Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'art. 106 del Codice:
 - a) ai sensi dell'art. 106, co. 1 del Codice, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del co. 4 dell'art. 106 del Codice e comunque sotto soglia comunitaria;
 - b) ai sensi dell'art. 106, co. 2 del Codice, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
- 5) Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;



- b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'art. 106, co. 7, del Codice;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
- 6) Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
- 7) La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 50 del presente Capitolato.
- 8) in caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, trova applicazione l'art.61, co. 1) del presente Capitolato.
- 9) L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione, nella misura strettamente indispensabile.

Art.42 Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1) Ai sensi dell'art. 106, co. 2, lettera b) del Codice, se si rendono necessarie varianti per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto e la soglia comunitaria, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
- 2) Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata



valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.43 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, comma 3) del presente Capitolato.
- 2) Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.
- 3) Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.44 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1) Ai sensi dell'art. 90, co. 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato



- ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, co. 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2) Entro gli stessi termini di cui al co. 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
- 3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, co. 7, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un



- raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, co. 2, lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'art. 51, co. 3 del presente Capitolato, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5) L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.45 Norme di sicurezza generali

- 1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2) L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3) L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4) L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.46 Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.



Art.47 Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, così come aggiornato in fase di redazione del Progetto Esecutivo e approvato contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo medesimo.

Art.48 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1) L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2) L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- 3) Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - nei casi di cui al co. 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - nei casi di cui al co. 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4) Nei casi di cui al co. 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5) Nei casi di cui al co. 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova



applicazione la disciplina delle varianti.

Art.49 Piano operativo di sicurezza

- 1) L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi delle norme vigenti in materia, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 81/2008.
- 3) L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 4) Ai sensi dell'art. 96, co. 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3) L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di



imprese detto obbligo incombe all'Appaltatore mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- 4) Il PSC ed il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.51 Subappalto

- 1) A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
- 2) Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del Codice, è così disciplinato:
 - a) i lavori individuati all'art. 4, possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei relativi requisiti;
 - b) le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente devono essere eseguite per una quota non inferiore al 51% dall'Appaltatore. Il limite percentuale sopra indicato è finalizzato a garantire:
 1. che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'Appaltatore che determini uniformità e tempestività delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 2. il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 co. 8 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante delle prestazioni oggetto dell'Appalto, senza alcuna delega a terzi;
 3. il perseguimento degli obiettivi di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di infiltrazione nel mercato degli appalti pubblici.
- 3) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC



dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell'art. 105, co. 7, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice;
 - l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi del co. 4, lettera b);
3. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con



- l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo art. 76, co. 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. ai sensi dell'art. 105, co. 14 del Codice (così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - c. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli



- impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
- d. d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - e. e. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f. f. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con tutti i piani.
- 5) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 6) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 7) Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss. mm. e ii (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.



- 8) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art.52 Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 105, lettere a) e c) del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto



in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice e ai fini dell'art. 52 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice e ai fini dell'art. 52 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art.53 Pagamento dei subappaltatori

1. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'art. 105, co. 13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;



- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice.
3. La documentazione contabile deve specificare separatamente:
- l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
4. Ai sensi dell'art. 105, co. 8, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. Ai sensi dell'art. 17, ultimo co., del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'art. 35, co. 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al co. 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.
6. Nel caso di pagamento diretto a favore dei subappaltatori, lo stesso è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e



formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

7. In ogni caso l'Amministrazione provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi elencati all'art.105 c.13 del Codice.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.54 Contestazioni sugli aspetti tecnici

- 1) Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
- 2) All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'art. 56.
- 3) Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- 4) L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- 5) L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL



senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'art. 56.

Art.55 Gestione delle riserve

- 1) L'Appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti alle condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti alla sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli siano stati messi a disposizione i precedenti verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida;
 - d) sul registro di contabilità:
 - per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità
 - e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'art. 57. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.



- 2) Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
- 3) All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
- 4) La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- 5) Le riserve e le contestazioni:
 - f) formulate con modalità diverse da quanto previsto al co. 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al co. 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - g) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al co. 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
- 6) La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al co. 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione.

Art.56 Collegio consultivo tecnico, accordo bonario e transazione

- 1) Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 51, co.1, lettera e) della L. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle



opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, è obbligatoria, presso ogni Stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5 del Codice e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

- 2) L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
- 3) Ai sensi dell'articolo 205 del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
- 4) Ai sensi dell'art. 205, co. 2, terzo periodo del Codice, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice.
- 5) Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione della relazione di cui



all'articolo precedente, comma 6), può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui all' art. 205, co.3 del Codice.

- 6) L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo successivo.
- 7) Ai sensi dell'art. 205, co. 2 del Codice, la procedura può essere reiterata nel corso dell'appalto purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'art. 64 del presente Capitolato.
- 8) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 9) Ai sensi dell'art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel



rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Art.57 Definizione delle controversie

- 1) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 57 del presente Capitolato e l'Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Roma.
- 2) La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.58 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in solido in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in



cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2) Ai sensi degli articoli 30, co. 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato speciale.
 - 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappalto autorizzato.
 - 4) Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lettera u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 - 5) La violazione degli obblighi di cui al precedente co. 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al co. 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei



confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART.59 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

- 1) La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'art. 64 del presente Capitolato, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2) Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'art. 64.
- 3) Ai sensi dell'art. 31, co. 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo.
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 4) Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.



ART.60 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

- 1) L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:
 - se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108, co. 2, lett. b) del Codice;
 - se si verifica la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - in caso di assenza nel contratto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3, co. 8, primo periodo della legge n.136 del 2010;
 - al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali ai sensi dell'art. 106, co. 4, del Codice o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui al presente Capitolato speciale.
- 2) Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) che il presente contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:
 - a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17 della Legge 190/2012;
 - b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione ed emanato con Decreto Rettoriale n. 1528 del 27 maggio 2015;
 - c) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
 - d) cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) del Codice;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - f) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - g) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge



- sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
 - i) non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara e/o non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
 - k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente art.;
 - l) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
 - m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - n) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno;
 - o) fallimento o altra procedura concorsuale in cui sia incorso l'Appaltatore;
 - p) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art.51 del D.lgs. 81/2008;
 - r) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.
- 3) La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
- 4) In caso di ritardo, per negligenza dell'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato, il RUP assegna un termine allo stesso Appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga,



l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

- 5) Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, all'Impresa aggiudicataria dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
- 6) Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Impresa aggiudicataria deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative, decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
- 7) Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Impresa aggiudicataria, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 8) In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 110 del Codice.
- 9) Contestualmente alla risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 co. 2 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa aggiudicataria, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Impresa aggiudicataria inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
- 10) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto



all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- 11) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.



- 12) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente art., si applica l'art. 108 del Codice.

ART.61 RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) Ai sensi dell'art. 109, co. 1 del Codice, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
- 2) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
- 3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
- 4) I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del co. 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al co. 3.
- 5) La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- 6) L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

- 1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il



certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

- 2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
- 5) Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. In tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

ART.63 TERMINI PER IL COLLAUDO

- 1) Ai sensi dell'art. 102, co. 3 del Codice il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante effettuerà operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel



presente Capitolato speciale o nel contratto.

ART.64 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3) L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART.65 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale, al Regolamento per la parte ancora vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto, come eventualmente integrato da quanto presentato in offerta, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,



dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;

- b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra



impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi



ricambi omogenei, nell'ipotesi in cui venga richiesto dalla direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r. attenersi, nel compimento dei lavori, a quanto prescritto nelle autorizzazioni dei vari Enti acquisite dalla Stazione appaltante;
- s. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio degli impianti previa la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per la presentazione delle richieste di autorizzazione agli enti competenti;
- t. l'espletamento di tutti gli obblighi tecnici ed economici per l'ottenimento del nulla osta per l'occupazione suolo pubblico;
- u. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- v. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- w. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;



- x. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- y. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- z. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- aa. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- bb. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione del personale universitario) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- cc. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
- dd. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- ee. movimentazione, arredi vari e suppellettili per uffici ed altri materiali nell'ambito dello stesso edificio e/o negli edifici di proprietà della Stazione appaltante;
- ff. aggiornamenti presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Roma (Catasto) da effettuare alla fine dei lavori, per l'intero edificio, con procedura Docfa in variazione, nuova costruzione e procedura Pregeo, compresi i rilievi planimetrici di tutti gli ambienti con conseguente aggiornamento delle planimetrie; compresi altresì i rilievi da effettuare all'esterno, sul territorio comunale, previo utilizzo di strumentazione elettronica (teodolite) per le misurazioni dei PF (punti fiduciali);
- gg. gestione, esecuzione dei lavori e verifica degli elaborati as-built finali a carico dell'Appaltatore con consegna in formato editabile (modellazione BIM) alla Stazione appaltante;



- hh. ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
- ii. la predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria, necessari a conclusione delle opere per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e/o presentazione SCIA antincendio.
- 2) In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, l'indennizzo è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature.
- 3) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.66 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si



giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2) L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico e magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- 3) L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.67 Conformità agli standard sociali

- 1) L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
- 2) I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 3) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante,



della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4) Per le finalità di monitoraggio di cui al co. 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 - 5) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 22, comma 1 del presente Capitolato, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.68 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1) I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2) In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'Appaltatore che per tale cessione non dovrà



corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

- 3) In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'Appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 4) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato generale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, co. 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art.69 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

- 1) Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art.70 Terre e rocce da scavo

- 1) Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale vigente, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
- 2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, co. 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, co. 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.



Art.71 Custodia del cantiere

- 1) È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 2) Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art.72 Cartello di cantiere

- 1) L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- 2) Il cartello di cantiere sarà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art.73 Casi particolari di penali

- 1) Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni dei commi seguenti.
- 2) La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento euro); se l'inadempimento è di natura meramente formale e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà;
 - b) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessari o per le attività di indagine, verifica o sondaggi



richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento euro); se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.

Art.74 Tracciabilità dei pagamenti

- 1) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
- 2) Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal co. 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal co. 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del



contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del co. 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

- 4) I soggetti di cui al co. 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5) Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del co. 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.75 Disciplina antimafia

- 1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli art. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al co. 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 2) Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
- 3) Qualora in luogo della documentazione di cui al co. 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art.76 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da



effettuare alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché alla eventuale regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione.
1. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
 3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori oggetto dell'appalto.
 4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.